

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2024, n. 18-8224

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 7 febbraio 2020, n. 5-981 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sia di area Sanitaria che di area PTA.



Seduta N° 433

Adunanza 26 FEBBRAIO 2024

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 18-8224/2024/XI

OGGETTO:

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 7 febbraio 2020, n. 5-981 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sia di area Sanitaria che di area PTA.

A relazione di: Icardi

Premesso che, con D.G.R. n. 5-981 del 7 febbraio 2020, al fine di non compromettere il quadro economicofinanziario definito dai provvedimenti regionali in vigore in materia di assunzioni di personale delle ASR, si era resa necessaria la prosecuzione dell'azione di controllo della spesa sanitaria intrapresa nei trascorsi anni, a partire dal piano di rientro e relativi programmi operativi, adottati ai sensi dell'art. 15, comma 20, del d.l. n.95/2012, come convertito nella L. 135/2012 disponendo, tra le altre, le seguenti misure:

- l'attivazione, presso le ASR, delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza PTA, previo apposito provvedimento di preventivo nulla osta regionale, ai fini della verifica della conformità della stessa ai fabbisogni del personale, ai tetti di spesa ed all'equilibrio finanziario e organizzativo;
- per quanto attiene il conferimento degli incarichi previsti ai sensi dell'art. 15 - septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., veniva confermato quanto disposto con la DGR 114-6306 del 22 dicembre 2017 ed in particolare:
 - il divieto di conferimento di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di razionalizzazione in applicazione delle disposizioni recate dalla DGR 1-600 del 19.11.2014 s.m.i. “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione nella legge n. 135/2012;
 - il divieto di utilizzare contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 – septies del d.lgs. n.

502/1992 e s.m.i. per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Complessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

con DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022, Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2021-2023. Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 - Approvazione tetti di spesa del personale anni 2022 - 2023 - 2024, sono stati approvati, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 11 del DL n. 35, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale, i tetti di spesa del personale per gli anni 2022, 2023 e 2024, risultanti dai tetti di spesa di cui alla D.G.R. 12-3442 del 23 giugno 2021, rideterminati in relazione agli incrementi di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, modulati attraverso la D.G.R. 39-5493 del 03 agosto 2022, ed includenti la spesa del personale dell'Azienda Sanitaria Zero, approvata con D.G.R. n. 7-5906 del 04/11/2022;

con DGR n. 30-7328/2023/XI del 31/7/2023 Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2022-2024:

- sono stati approvati, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i., i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2022 – 2024, in quanto conformi al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato con D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 che rappresenta il limite del costo del personale, da applicarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 nonché nell'ambito dell'equilibrio economico - finanziario della singola Azienda Sanitaria Regionale;

- è stato disposto che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;

- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;

- verificare la compatibilità economico-finanziaria così come previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Riparto 2023 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Entidel S.S.R.. Approvazione del Piano di attività 2023 di Azienda Zero";

- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;

- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia e il fabbisogno di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022);

- è stato stabilito che, ai fini del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, istituito con la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente, dalle Aziende Sanitarie Regionali, nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN).

Preso atto con decreto 23 maggio, n. 77 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21.4.2022 con la quale è stato approvato il relativo schema, è stato adottato il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale", come riportato nell'Allegato 1 al decreto stesso. In particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto stabilisce che le Regioni "provvedono ad adeguare l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al presente decreto.

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea in

data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 sopra richiamato, ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che ha consolidato i principi e gli indirizzi introdotti dalla normativa nella fase emergenziale, definendo un nuovo modello organizzativo di rete territoriale e prevedendone standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei, unitamente all'identificazione delle strutture operative e "di comunità/prossimità" atte a: intercettare i bisogni di salute e a fornire risposte appropriate nelle sedi più idonee; garantire altresì il percorso di continuità assistenziale nell'ambito di tutti i setting del SSR;

Visto il decreto approvativo dello schema di CIS del 5 aprile 2022 registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2022 n. 1282

Richiamati i provvedimenti di Giunta regionali relativi al Piano operativo regionale (POR), D.G.R. n.1-4892 del 20 aprile 2022, e del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), D.G.R. n.23- 5124 del 27 Maggio 2022.

Tenuto conto inoltre che nell'ambito del PNRR, per migliorare l'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, sono stati previsti interventi finanziati destinati a: potenziare le strutture sanitarie intermedie, i servizi di telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e i servizi di assistenza domiciliari; favorire il rinnovamento e l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e digitali ospedaliere; finanziare la ricerca scientifica e promuovere l'accrescimento delle competenze del personale del Servizio sanitario nazionale attraverso la formazione; promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sanitari di prossimità offerti sul territorio; implementare la capacità del SSN di fornire servizi adeguati sul territorio, allo scopo di migliorare l'assistenza delle persone affette da patologie croniche, con particolare attenzione verso i pazienti over 65; sviluppare l'assistenza domiciliare integrata(ADI), servizio destinato a pazienti che richiedano un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata, ivi compresa la necessità di un attento monitoraggio e coordinamento del Piano di edilizia sanitaria adottato con DGR n. 1-7297/2023/XI del 25/7/2023 il quale ha previsto nell'allegato B interventi per complessivi euro 3.826.653.931,93.

Considerato che il Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito dell'attuale contingente storico di Ripresa e Resilienza post-pandemica, è sottoposto a diverse innovazioni nell'ambito della dimensione programmatoria, organizzativa ed operativa, differenti dai processi di riorganizzazione e razionalizzazione, anche territoriali, di cui alla DGR 1-600 del 19.11.2014 s.m.i. per i quali la DGR 114-6306 del 22 dicembre 2017 ha disposto il divieto di conferimento di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.

Dato atto che:

per quanto riguarda i posti letto per acuzie la Regione risulta ampiamente al di sotto dello standard di 3,7 per mille abitanti in attuazione alla DGR n. 1-600 del 19/11/2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale"e s.m.i. e che con la DGR n. 14-8045/2023/XI del 29/12/2023 è stato avviato dal 1/1/2024 il percorso di riconversione di posti letto di post-acuzie neuropsichiatrica ospedaliere e di continuità assistenziale a valenza sanitaria;

la DCR n. 257 – 25346 del 20/12/2022 ha recepito il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) ed approvato il documento recante il provvedimento generale di programmazione "Assistenza territoriale nella Regione Piemonte", che descrive gli indirizzi prioritari per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nella Regione, allo scopo

di garantire il percorso complessivo di prevenzione e presa in carico e gestione della persona nelle diverse fasce di età e fasi del percorso di salute, per la continuità assistenziale e l'integrazione fra i servizi, nell'ambito di un nuovo modello organizzativo di assistenza di prossimità che ponga al centro del sistema la persona assistita e i suoi bisogni di salute;

Considerato che:

sulla base di quanto sopradescritto e delle valutazioni istruttorie dei settori regionali competenti in materia di programmazione del fabbisogno regionale, risultano realizzate le condizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett.c) del D.L. 95/2012;

sulla base delle prioritarie necessità di riorganizzazione e razionalizzazione di un nuovo ed innovativo contesto sanitario, si ritiene funzionale il coinvolgimento di figure professionali di particolare esperienza e visione strategica, a supporto delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione della gestione aziendale anche nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici in ambito aziendale e interaziendale.

è necessario, in virtù del contesto in premessa illustrato, di consentire l'attivazione presso le Aziende Sanitarie Regionali, fino al 31/12/2024, delle procedure finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. allo scopo di reclutare figure professionali per lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, sia per l'area ospedaliera che territoriale; funzioni di programmazione, controllo e valutazione della gestione aziendale, in coerenza con la pianificazione strategica e secondo criteri di efficienza dell'organizzazione nonché per la gestione delle interfacce professionali anche nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici riguardanti il trattamento delle patologie complesse in ambito aziendale e interaziendale.

Ritenuto di confermare l'assoggettamento a preventivo nulla osta regionale, di cui alla citata D.G.R. n. 5-981 del 7 febbraio 2020, dell'attivazione presso le ASR delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza PTA.

Ritenuto che le ASR possano attivare, fino al permanere delle condizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. c del D.L. 95/2012, le procedure finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. nelle seguenti tipologie:

- per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Detti incarichi non possono essere conferiti in misura superiore al 2% della dotazione organica della dirigenza del ruolo sanitario e del 2% della dotazione organica complessiva della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo a livello aziendale;
- per profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. Detti incarichi non possono essere conferiti in misura superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza del ruolo sanitario (esclusi i medici) e del 5% della dotazione organica complessiva della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo a livello aziendale;

I suddetti incarichi sono conferiti mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, in coerenza con gli obiettivi e gli assetti organizzativi indicati nei

rispettivi atti aziendali; comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili, posti di dotazione organica come previsti nel piano di assunzione dell'anno di riferimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei vincoli di bilancio con riferimento alle risorse finanziarie disponibili per la spesa del personale, ivi compreso il rispetto dei limiti di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010, e non possono essere utilizzati per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Complessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012.

Ritenuto altresì che in relazione ai suddetti incarichi dovrà essere preventivamente richiesto il nulla osta regionale, corredato da idonea attestazione del Direttore Generale di compatibilità economica circa gli oneri derivanti dall'assunzione, delle motivazioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale nonché della contestuale messa in indisponibilità dei posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari, con annesso il parere espresso dal Collegio Sindacale, integrato dalla scheda progettuale di attività, obiettivi e indicatori richieste al dirigente.

Datto atto che l'articolo 9, comma 9, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 recante "Misure urgenti in materia economico e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", stabilisce che "Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale. L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione".

Visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

il d.l.n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

il d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

la D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 s.m.i.; la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 s.m.i.;

la D.G.R. n. 114-6306 del 22 dicembre 2017; la D.G.R. n. 5-981 del 7 febbraio 2020;

la DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023;

la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023;

la DGR n. 30-7328/2023/XI del 31/7/2023;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la spesa è a carico dell'ASR, nei limiti del tetto di spesa assegnato per il personale di cui alla DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022 e s.m.i. e dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) di cui alla DGR n. 30-7328/2023/XI del 31/7/2023 e, s.m.i. da applicarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e, s.m.i. nonché nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario della singola Azienda Sanitaria Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di disporre che, dalla data di adozione del presente provvedimento le ASR possano attivare, fino al permanere delle condizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. c del D.L. 95/2012, le procedure finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15 – septies del d.lgs. n.502/92 e s.m.i. nelle seguenti tipologie:

a) per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore adue anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Detti incarichi non possono essere conferiti in misura superiore al 2% della dotazione organica della dirigenza del ruolo sanitario e del 2% della dotazione organica complessiva della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo a livello aziendale;

b) per profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. Detti incarichi non possono essere conferiti in misura superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza del ruolo sanitario (esclusi i medici) e del 5% della dotazione organica complessiva della dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo a livello aziendale;

2) di disporre che i suddetti incarichi sono conferiti mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010; comportano l'obbligo per l'azienda sanitaria di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari e non possono essere utilizzati per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Complessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

3) di disporre che in relazione ai suddetti incarichi dovrà essere preventivamente richiesto il nulla osta regionale, corredato da idonea attestazione del Direttore Generale di compatibilità economica, anche a regime, circa gli oneri derivanti dall'assunzione, con annesso il parere espresso dal Collegio Sindacale, integrato dalla scheda progettuale e da idonea attestazione del Direttore Generale relativa alla contestuale indisponibilità di posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari;

4) di precisare che i suddetti incarichi sono conferiti previa informativa alle Organizzazioni Sindacali della rispettiva Area, sulla base di un elenco di candidati giudicati idonei da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale. A tal fine, l'Azienda emette apposito avviso che verrà reso pubblico mediante pubblicazione dell'apposita sezione del sito web aziendale o altre forme di pubblicità ritenute, di volta in volta, opportune in relazione all'incarico da conferire. L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle caratteristiche dell'incarico da conferire, dei requisiti di ammissione della domanda e di idoneità, le modalità di presentazione della relativa documentazione, la procedura per la valutazione dei candidati, la durata dell'incarico e il relativo trattamento giuridico ed economico;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto edell'art. 5 della l.r. 22/2010.